

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1763

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TITOMANLIO VITTORIA, BARBI, RUSSO SPENA,
BARBA, COLASANTO**

Presentata il 22 ottobre 1964

Disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività artigianali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le disposizioni vigenti al momento della presentazione della presente proposta di legge in materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad attività artigianali contemplano una duplice disciplina delle medesime, per cui la massa delle aziende artigiane italiane viene a trovarsi in una diversa situazione per quanto riguarda i locali ove svolge la propria attività.

Infatti, una parte di tali aziende beneficia del regime vincolistico previsto dalla legge 21 dicembre 1960, n. 1521, che fissa al 31 dicembre prossimo la fine del regime stesso; mentre un'altra parte di aziende, non essendo stata compresa tra le categorie di locatari per cui sono state fissate alcune agevolazioni dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444, si trova in regime di libera contrattazione, con tutti i danni che ne derivano, già da circa un anno.

Occorre pertanto, sia per una applicazione del principio di giustizia distributiva, sia per

assicurare all'artigianato italiano un periodo di stabilità e di sicurezza, attuare una legislazione univoca per tutte le situazioni contrattuali.

A ciò intende provvedere la presente proposta di legge con la quale tutti i contratti di locazione e di sub-locazione di immobili urbani adibiti ad attività artigianali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 1966.

Con l'articolo 2 si stabiliscono le percentuali di aumento dei canoni dei suddetti contratti che potranno essere applicate a partire dal 1° gennaio 1965.

Per le ragioni sopra brevemente esposte ci permettiamo confidare che la proposta di legge venga accolta dal Parlamento, congiuntamente ad altri provvedimenti riguardanti le locazioni delle abitazioni e degli immobili destinati ad altre attività commerciali e professionali, al solo fine di portare in questo settore un senso di equilibrio e di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contratti di locazione e di sub-locazione di immobili urbani adibiti ad attività artigianali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 1966.

ART. 2.

I canoni dei contratti di locazione e di sub-locazione di cui all'articolo 1 possono essere aumentati dal 1° gennaio 1965:

- 1) del 16 per cento per gli immobili locati prima del 1° gennaio 1960;
- 2) del 14 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1960;
- 3) del 12 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1961;
- 4) dell'8 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1962;
- 5) del 6 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1963;
- 6) del 4 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1964.

ART. 3.

Per quanto concerne le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge, si osservano le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 novembre 1963, n. 1444.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.